



Falcri
Viale Liegi, 48/b - 00198 Roma
Tel. 06-8416337/Fax 06-8416343
E-mail: falcri@falcri.it



Fiba-Cisl
Via Modena, 5 - 00184 Roma
Tel. 06-4746351/Fax 06-4746136
E-mail: fiba@fiba.it



Fisac-Cgil
Via Vicenza, 5/a - 00185 Roma
Tel. 06-448841/Fax 06-4457356
E-mail: fisac@fisac.it



Uilca
Via Lombardia, 30 - 00186 Roma
Tel. 06-4772132/Fax 06-484704
E-mail: uilca@uilca.it

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DAL 1° LUGLIO 2004

L'Abi ha comunicato alle scriventi Segreterie Nazionali che disporrà come prevede il Contratto Nazionale dell' 11/07/99 per l'erogazione dell'integrazione dell'indennità di vacanza contrattuale.

Come noto, infatti, l'art. 7 nel richiamare le intese contenute nel Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio '93, prevede, in caso di mancato accordo, la corresponsione di un elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale.

L'importo di tale elemento viene riconosciuto in due *tranche*: la prima, pari al 30% dell'inflazione programmata, dopo tre mesi di vacanza contrattuale e già erogata per i mesi di aprile, maggio e giugno del corrente anno; la seconda, pari al 50% dell'inflazione programmata, dopo sei mesi di vacanza contrattuale che verrà erogata, nelle misure qui di seguito riportate, con decorrenza 1° luglio 2004:

Inquadramento	Livelli retributivi	i.v.c		
		30% già erogato	20% da luglio	valore assegno
Quadri direttivi	4°	13,41	8,95	22,36
	3°	11,25	7,51	18,76
	2°	11,23	7,48	18,71
	1°	10,55	7,04	17,59
3° Area	4°	9,25	6,17	15,42
	3°	8,61	5,74	14,35
	2°	8,16	5,44	13,6
	1°	7,71	5,14	12,85
2° Area	3°	7,5	4,6	12,1
	2°	7,07	4,71	11,78
	1°	6,87	4,59	11,46
1° Area	1° (+ ind. Mensile G.n.)	6,55	4,36	10,91
	1°	6,43	4,28	10,71

Nel ricordare che l'indennità di cui trattasi non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del CCNL, le Segreterie Nazionali di FALCRI, FIBA, FISAC e UILCA ribadiscono la non divisibilità dei tassi di riferimento di inflazione programmati dal Governo (1,7% per il 2004 e 1,5% per il 2005) in particolare perché sono stati dal Governo fissati in misura palesemente lontana dall'inflazione reale e a differenza del passato non hanno formato oggetto di accordo con le parti sociali.

Per queste ragioni, le somme erogate a titolo di indennità di vacanza contrattuale non possono in alcun modo essere considerate come percentuali predeterminate dei prossimi aumenti contrattuali.

LE SEGRETERIE NAZIONALI
FALCRI – FIBA/Cisl – FISAC/Cgil - UILCA

Roma, 9 luglio 2004